

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sezione FALLIMENTARE

Rg. [REDACTED]

Giudice dott.ssa Anna Maria Rossi

Debitore istante: [REDACTED] *Avv. Elena Ceserani*

**Attestazione definitiva ai sensi dell'art. 12 c.1
della Legge n.3 del 2012**

*Gestore: Collegio n. 11 OCC dell'Organismo di Sovraindebitamento presso
Ordine degli Avvocati di Bologna - [REDACTED]*

Le sottoscritte avv.ti [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] professioniste iscritte nell'elenco dei Gestori della Crisi da Sovraindebitamento dell'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine degli Avvocati di Bologna (d'ora in poi OCC).



Nominate gestori nella procedura da sovraindebitamento in epigrafe, presentata dal sig. [REDACTED]

Premesso che

- con decreto del 29/5/2020 il Tribunale di Bologna, verificata la completezza e la regolarità della proposta di accordo depositato in data 14/5/2020 dal sig. [REDACTED], dichiarava aperta la procedura finalizzata alla ristrutturazione del debito e fissava l'udienza ex art. 10 c.1 L.3/2012 per il giorno 17/7/2020;
- il decreto di apertura della procedura e di autorizzazione all'integrazione della proposta con rinvio di udienza, venivano comunicati tramite PEC a tutti i creditori;
- in data 20.5.2020, [REDACTED] depositava nota integrativa in risposta alle criticità rilevate dai gestori
- in data 29.5.2020, [REDACTED] ha presentava istanza di termine per integrare i documenti;
- in data 9.6.2020, Agenzia delle Entrate-Riscossioni precisava il credito, indicando un maggior credito, rispetto a quanto indicato nella proposta, di euro 1.386,57, avente origine dall'accertamento esecutivo nr.6201901562114706 000 000, oggetto di contenzioso; -in seguito alla istanza di integrazione formulata dal debitore, il Giudice, con decreto del 12/6/2020, concedeva termine fino al 6/7/2020 per l'integrazione della proposta di accordo e rinviava l'udienza al 18 settembre 2020;
- in data 25.6.2020, Agenzia delle Entrate, con comunicazione pec, precisava il credito nei confronti del ricorrente indicando in euro 44.908,56 gli importi dovuti in caso di decadenza dalla rateazione ed in euro 100.885,59 l'importo dovuto in pendenza di giudizio **(all.1)**;
- in data 03/07/2020 Agenzia delle Entrate-Riscossione depositava atto di intervento esprimendo voto negativo sull'accordo per sé e per gli enti creditori, di cui alle cartelle di pagamento emesse, e precisava che "l'espressione di voto riguardava unicamente il debito escluso dalla definizione agevolata" ed altresì che non intendeva in alcun modo "rinunciare alla cause di prelazione che assistono il credito, né manifestare espressamente il voto per la porzione di credito privilegiata di cui si propone il pagamento";
- in data 6/7/2020, Agenzia delle Entrate rilevava nel merito diverse criticità dell'accordo presentata da [REDACTED] in data 14.5.2020 ed eccepiva l'inammissibilità della proposta per violazione dell'art. 12 comma 3 della L.n.3\2012 (obbligatorietà "erga omnes" della



proposta di accordo e diritto al voto spettante anche ai creditori esclusi), esprimendo in via subordinata voto negativo sulla proposta di accordo

-in data 6 luglio 2020 il ricorrente depositava proposta di accordo integrata;

-in data 8/9/2020, con comunicazione PEC, Agenzia delle Entrate esprimeva le sue considerazioni nel merito della proposta integrata di accordo presentata da [REDACTED] ed eccepiva in via preliminare l'inammissibilità della proposta per la violazione dell'art. 12 comma 3 della L. n.3\2012 (obbligatorietà "erga omnes" della proposta di accordo e diritto al voto spettante anche ai creditori esclusi), nonché per violazione della gradazione delle cause di prelazione che assistono i crediti, in subordine, esprimeva voto negativo per il credito di propria spettanza sia iscritto a ruolo che non iscritto;

-nei dieci giorni antecedenti all'udienza del 18/9/2020, non venivano depositate ulteriori manifestazioni di voto da parte degli altri creditori;

-all'udienza del 18 settembre 2020 il collegio dei gestori depositava relazione sulle espressioni di voto ai sensi dell'art. 12 L.3/2012 nella quale veniva dato atto che la percentuale dei voti favorevoli raggiunta sui crediti ammessi al voto rappresentava l'82,17 % del totale della massa passiva e il debitore rilevava e dichiarava, a verbale, "*che per i crediti esclusi è in corso un contenzioso tributario, e quindi non essendo certo l'an del credito, l'importo è stato interamente escluso. In sede penale il procedimento è stato archiviato; in sede tributaria, la decisione di primo grado è stata favorevole alla società, riconoscendo che gli utili non sussistevano, quanto alle prededuzioni, l'avv. Ceserani precisa che l'OCC p stato integralmente pagato e che il difensore ha accettato di vedersi riconosciuto un credito chirografario al pari degli altri creditori con falcidia del 10%.*

L'agenzia delle entrate è stata ammessa al voto per l'intero credito a fronte di un declassamento del credito in chirografo. L'avv. Ceserani chiede pertanto che siano respinte le osservazioni dell'Agenzia delle Entrate, omologando l'accordo e disponendo che la quota di 1\9 dell'immobile di Cesena, resti vincolato fino all'esecuzione dell'accordo e\o quale accantonamento a favore dell'Agenzia delle Entrate per il contenzioso in corso". Nessun creditore partecipava all'udienza e il Giudice disponeva la comunicazione della relazione a tutti i creditori per eventuali ulteriori contestazioni, ex art. 12 L.3/2012, invitando i gestori a depositare la relazione e l'attestazione definitiva. - la relazione sulle espressioni di voto veniva prontamente comunicata a tutti i creditori tramite PEC, come da deposito nel fascicolo telematico;

-in data 25/9/2020, Agenzia delle Entrate inviava al Collegio gestori, tramite PEC, contestazioni alla relazione sulle espressioni di voto e alle precisazioni fornite dal debitore



all'udienza del 18/9/2020, rinnovava le doglianze già avanzate e chiedeva che anche l'intero credito relativo all'accertamento nr. [REDACTED] per l'anno 2013, fosse computato ai fini del voto, già espresso in senso negativo, con conseguente mutamento dell'esito del voto, per mancato raggiungimento della maggioranza di legge.

Tutto ciò premesso, il Collegio dei gestori in ordine alle contestazioni svolte da Agenzia delle Entrate, rileva quanto segue:

1) **Sull'eccezione di violazione dell'art. 12 L.3/2012 per non essere stato incluso nella proposta di accordo il credito, ancora sub judice, vantato da Agenzia delle Entrate**

Il Collegio dei gestori conferma che in base alla L.3/2012, la proposta di accordo dello [REDACTED] è stata comunicata a TUTTI i creditori.

Non risultano, infatti, altri creditori oltre a quelli indicati nella proposta.

D'altro canto, nella legge n.3/2012 non vi è alcun riferimento normativo dal quale desumere l'obbligo per il sovraindebitato di sdebitarsi di TUTTI i suoi debiti, potendo, quindi, questo scegliere, di presentare un piano di accordo nei confronti solo di alcuni di essi e non di tutti.

I gestori ribadiscono che tutti i creditori sono stati considerati e la parte del credito non inserita nell'accordo, pertinente ad Agenzia delle Entrate, è quello per il quale pende attuale giudizio avanti alla Commissione Tributaria Prov.le di [REDACTED], direttamente connesso a quello già definito con sentenza favorevole di primo grado, promosso dalla soc. [REDACTED] avverso Agenzia delle Entrate (rif. doc. 24 della proposta di accordo). Pertanto, il credito, non essendo certo, liquido ed esigibile, correttamente, non è stato inserito nell'accordo.

I gestori, si riportano, dunque, a quanto già espresso sul punto nella relazione depositata all'udienza del 18/9/2020: *...”Osservano i gestori che nell'accordo NON è stato escluso alcun creditore. Quanto al credito vantato da Agenzia delle Entrate, per il periodo di imposta 2013, scaturito dall'accertamento induttivo nei confronti di [REDACTED], che il sovraindebitato ha ritenuto di non inserire nell'accordo perché oggetto di contenzioso, la sua esclusione dalla proposta è già stata valutata dal giudice al momento dell'apertura della procedura, con decreto del 29.5.2020, ritenendola possibile ed ammissibile. Nella legge n.3/2012 non vi è alcun riferimento normativo dal quale desumere l'obbligo per il sovraindebitato di esdebitarsi di TUTTI i suoi debiti, potendo, quindi, questo scegliere, di presentare un piano di accordo nei confronti solo di alcuni di essi e non di tutti. A questo aggiungasi che, poiché pende*



un giudizio fra il debitore ed Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto l'esistenza e l'entità del credito contestato, ad oggi, lo stesso non è né certo, né liquido, né esigibile. Si rileva che nel primo grado di giudizio, le ragioni di

avverso l'accertamento di Agenzia delle Entrate, hanno trovato accoglimento

ed è verosimile che anche il ricorso presentato dallo a questo connesso, possa avere esito positivo."

A questo si aggiunga che anche in sede penale, all'esito delle indagini svolte, il Pubblico Ministero ha richiesto l'archiviazione del procedimento a carico dello previa riqualificazione del reato come art. 4 D.lvo 74\2000, rilevando l'insussistenza dei presupposti per la sua configurazione (doc nr.23 richiesta di archiviazione e doc.24 casellario giudiziario allegati all'attestazione dei gestori). Alla luce di ciò, è fortemente probabile che il credito vantato da Agenzia delle Entrate nei confronti di per il reddito 2013, derivante dall'accertamento alla società, di cui all'avviso di accertamento nr., sarà dichiarato inesistente ed anche per questa ragione, risulta giustificata e corretta l'esclusione del credito.

2)Sull'eccezione della fattibilità del piano e sulla soluzione prospettata da Agenzia delle Entrate di ritenere il piano completamente adempiuto solo fino alla definizione del contenzioso pendente e al completo pagamento del debito che eventualmente ne scaturirebbe

Quanto all'eccezione di fattibilità del piano e all'eventuale esito negativo del procedimento *sub judice*, si richiamano le argomentazioni già svolte dai gestori nella relazione del 18.9.2020: *"In ogni caso, qualora l'esito fosse negativo, Agenzia delle Entrate potrà rivalersi anche su 1/9 dell'immobile di proprietà dello, sul quale lo stesso giudice ha ordinato la trascrizione del provvedimento di apertura della procedura che permarrà fino alla chiusura della stessa ed, inoltre, al termine dell'esecuzione dell'accordo, tornerà ad essere disponibile anche l'intero reddito dello..."*

Si rileva che la trascrizione del provvedimento di apertura della procedura sulla quota di 1/9 dell'immobile di proprietà dello, sito in, garantisce la fattibilità dell'accordo, tenuto conto anche dei crediti contestati che, in quanto tali, sono stati esclusi dall'accordo poiché, in caso di esito negativo del giudizio tributario, saranno pagati per l'intero.



Quanto alla soluzione prospetta da Agenzia delle Entrate, di ritenere il piano completamente adempiuto solo fino alla definizione del contenzioso pendente e all'eventuale pagamento del debito che ne scaturirebbe, ritengono i gestori che aderire alle argomentazioni formulate da controparte, significherebbe escludere in senso assoluto per il ricorrente la possibilità di esdebitarsi fino all'emissione della sentenza definitiva, ledendo il suo diritto di accedere alla procedura di sovraindebitamento.

Infatti, il credito "escluso" dall'accordo è *sub judice* e, come sopra detto, non è né certo, né liquido, né esigibile né probabilmente fondato (vedi punto precedente) ed i tempi per il suo accertamento dipendono dalla conclusione del giudizio tributario che potrebbe pervenire solo dopo un eventuale giudizio di Cassazione.

3) Sulla percentuale di pagamento del credito vantato da Agenzia delle Entrate

Con atto del 24 giugno 2020 Agenzia delle Entrate ha precisato che il credito vantato nei confronti del sig. ████████ è di euro 44.908,56, per ciò che concerne il debito in caso di decadenza dalla rateazione dalla pace fiscale, ed in euro 100.885,59, per ciò che concerne l'importo dovuto in pendenza di giudizio.

All'esito della precisazione del credito sopra detto, il sig. ████████ con integrazione depositata il 6/7/2020, rettificava la proposta di accordo, prevedendo in favore di Agenzia delle Entrate il pagamento dell'importo di euro 1.796,35.

A tale importo vanno sommati i pagamenti delle rate medio tempore scadute e pagate dal ricorrente, pari ad euro 1.403,40 (rate pagate a settembre ed ottobre 2020 (**all.2**), oltre ad euro 2.806,80 per ravvedimento operoso delle rate scadute il 31.8.2020 (**all.3**), portando così ad euro 6.006,55 (1.796,35 previste nel piano + 1.403,40 per rate sett. e ott. + 2.806,80 per ravvedimento operoso) l'importo destinato ad Agenzia delle Entrate.

Cosicché, la percentuale di pagamento in favore di Agenzia delle Entrate, inizialmente previsto al 4%, è diventata oggi del **13,38%** (euro 6.006,55 : euro 44.908,56). Il pagamento delle rate pagate a settembre ed ottobre è stato reso possibile grazie all'anticipo di parte del TFR (**all.4**), anticipando anche la naturale scadenza del ravvedimento operoso, prevista per il 30.11.2020, dimostrando in tal modo tutta la sua buona volontà.

4) Quanto all'eccezione di violazione della gradazione delle prelezioni, svolta sia da Agenzia delle Entrate che da Agenzia Entrate Riscossioni

4.a) Preliminarmente, si eccepisce la tardività dell'eccezione proposta da Agenzia delle Entrate, perchè svolta, la prima volta, con memoria dell'8 settembre 2020.



La proposta di accordo del ricorrente è datata 14.5.2020.

Con memoria del 6.7.2020, Agenzia delle Entrate esprimeva voto negativo ed eccepiva unicamente la violazione dell'art.12 comma 3 della L.n.3\2012 (obbligatorietà erga omnes della proposta di accordo e diritto al voto spettante anche ai creditori esclusi).

In data 6.7.2020, il ricorrente integrava la proposta correggendone gli importi anche alla luce delle precisazioni del credito nel frattempo fatte pervenire dai creditori e nulla mutava in ordine alle modalità ed i tempi di esecuzione.

In data 8.9.2020, Agenzia delle entrate, ribadiva le eccezioni svolte con memoria del 6.7.2020 e introduceva la nuova eccezione di presunta violazione della gradazione delle prelazioni.

Ritengono i gestori che tale eccezione è stata tardivamente formulata in quanto Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto sollevarla con memoria del 6.7.2020 poiché già nell'iniziale proposta di accordo era previsto il declassamento in chirografo di tutti i creditori privilegiati con pagamento differenziato e l'integrazione della proposta di accordo depositata dal debitore il 6.7.2020, su autorizzazione del Giudice, non costituiva una nuova e/o diversa proposta, essendo rimaste immutate le modalità ed i tempi di esecuzione.

Pertanto, non aver sollevato l'eccezione con la memoria del 6.7.2020, deve essere intesa come accettazione del declassamento e del pagamento differenziato.

4.b)L'eccezione è comunque priva di effetto, avendo sia Agenzia delle Riscossione che Agenzia delle Entrate votato e l'espressione di voto comporta la rinuncia implicita alla prelazione generale.

4.c)Peraltro, Agenzia delle Entrate non ha diritto di voto in relazione al credito per il quale pende attualmente il procedimento avanti alla Commissione Tributaria Prov.le di ■■■■ avendo il ricorrente dichiarato di provvedere al pagamento integrale del credito contestato, nel caso di rigetto del giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento.

Per il pagamento dell'eventuale credito, Agenzia delle Entrate potrà contare sulla quota immobiliare del debitore, come dichiarato all'udienza del 18.9.2020, nonché sul reddito da lavoro dipendente che, all'esito dell'esdebitamento, tornerà ad essere integralmente disponibile.



4.d) L'accordo prevede che tutti i crediti privilegiati siano declassati in chirografo, stante l'incapienza dell'attivo a disposizione dell'istante e la soluzione è **migliorativa rispetto all'alternativa liquidatoria.**

La proposta prevede il declassamento non solo dei crediti di Agenzia delle Entrate ma anche quelli dei professionisti (euro 33.991,60), fra i quali i compensi dell'avv. Ceserani (euro 7.717,12) che ha rinunciato alla prededuzione, quelli degli altri enti pubblici (euro 7.103,36) ed il credito per spese di giustizia (euro 430,92) sostenute dal creditore (██████████) che ha promosso il pignoramento del quinto dello stipendio. Agenzia delle Entrate non può lamentare un pregiudizio dal declassamento poiché i creditori privilegiati, sono stati tutti declassati e la somma proposta in pagamento ad Agenzia delle Entrate e agli altri enti pubblici, è migliorativa rispetto all'alternativa liquidatoria.

Il credito di Agenzia delle Entrate, secondo quanto disposto dall'art. 2752 c.1 c.c., gode di un privilegio generale sui beni mobili che, tuttavia, in base all'art. 2777 c.c., **ha un ordine di preferenza successivo rispetto a quello degli altri creditori privilegiati dell'accordo e parimenti declassati in chirografo.**

Nella soluzione liquidatoria, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate e Riscossioni, non avrebbero avuto possibilità alcuna di soddisfazione dei loro crediti, in quanto collocati, nell'ordine, successivamente agli altri creditori privilegiati e prededotti, sopra indicati.

-A questo si aggiunga che in caso di mancata omologazione della proposta di accordo, i creditori potrebbero unicamente aggredire 1\9 dell'immobile di proprietà dello ██████████ (dal valore di circa 10.000), nonché un'eventuale parte dello stipendio (attualmente di euro 1.640), attualmente già oggetto di pignoramento presso terzi, promosso da ██████████, per l'importo totale di euro 55.046,21.

Posto che l'importo pignorato, tenuto conto dello stipendio mensile, è di circa 350 euro e data la soglia di povertà, calcolata in base ai dati Istat per l'anno 2019, null'altro potrebbe essere utilmente pignorato, per almeno 13 anni, prima di poter sperare di iniziare a percepire qualcosa del loro credito.

-Quanto al lamentato trattamento riservato ad Agenzia delle Entrate rispetto agli altri creditori, osservano i gestori che ad oggi Agenzia delle Entrate beneficia del pagamento del **13,38%** dei suoi crediti che è maggiore rispetto agli altri creditori privilegiati anch'essi declassati in chirografo (nonostante avessero avuto un privilegio di ordine superiore ad Agenzia delle entrate) ed è di fatto equiparato a quanto offerto



ad [REDACTED] e [REDACTED] (13,5%), creditore procedente.

5) Quanto al voto contrario espresso da Agenzia delle Entrate – Riscossioni anche per gli enti impositori.

Richiamando integralmente quanto già detto nella relazione sull'esito delle adesioni, si rileva che l'espressione del voto nelle procedure di accordo di composizione della crisi, costituisce attività di amministrazione del tributo ed esula dalla mera riscossione dello stesso.

Agenzia delle Entrate – Riscossioni ha legittimazione al voto rispetto agli importi a titolo di oneri della riscossione (aggio e spese di riscossione) ed il voto viene espresso per il tramite dell'Area territoriale competente, avuto riguardo al domicilio fiscale del debitore all'atto della domanda.

Nell'esprimere il voto anche per gli enti impositori (Direz. Provinciale del Lavoro di [REDACTED], Regione Emilia Romagna, Tribunale di [REDACTED]), Agenzia delle Entrate Riscossioni non ha dato prova alcuna di essere stata autorizzata ad esprimere il voto in nome e per loro conto e per questa ragione il voto così espresso non viene tenuto in considerazione non essendo utilmente dato, con conseguente formazione del silenzio assenso all'accordo da parte degli enti impositori.

6) Quanto alle criticità della proposta di accordo, inerenti agli atti dispositivi del patrimonio, rilevate da Agenzia delle Entrate nell'atto di contestazione ed espressione di voto del 6.7.2020.

Rilevano i gestori che:

-quanto alla vendita delle quote societarie in favore del sig. [REDACTED] stante l'esiguità delle somme riscosse e la situazione economica della società [REDACTED] in liquidazione ceduta, si ritiene che gli atti dispositivi non abbiano avuto finalità distrattiva del patrimonio in danno dei creditori.

-Lo stesso dicasi per quanto riguarda la vendita dell'autovettura Peugeot 5008 tg. [REDACTED] cointestata con la moglie, per il prezzo complessivo di euro 2.900.

-Quanto alla somma ricevuta in eredità per *mortis causa* del padre, avvenuta l'1.1.2017, per euro 45.440, parte di questi sono stati impiegati per il pagamento delle rate relative all'adesione della c.d. Pace Fiscale e c.d. Rottamazione (12.550) e parte sono stati impiegati dalla moglie per esigenze familiari (12.775).

Il residuo, pari ad euro 20.115, il sig. [REDACTED] ha dichiarato che è rimasto a disposizione della famiglia e l'ammontare utilizzato, nel corso di questi tre anni.



Ritengono i gestori che la somma sia verosimilmente stata impiegata per l'uso dichiarato, tenuto conto dei movimenti bancari, dei bisogni della famiglia (tre figli minorenni), delle spese alimentari, scolastiche etc. e dell'assenza di operazioni sospette o speculative.

Non si ravvisano pertanto, atti ostativi all'ammissione della procedura e all'omologa dell'accordo.

7) Quanto alla precisazione del credito di Agenzia Riscossioni del 9.6.2020, rispetto all'entità del proprio credito inserito nell'accordo.

I gestori confermano la correttezza dell'entità dell'importo inserito nell'accordo poiché dalla documentazione esaminata (estratti di ruolo), la cartella dalla quale deriverebbe il maggior credito lamentato, risulta sospesa.

Ed in ogni caso, nessun rilievo avrebbe in ordine alla maggioranza raggiunta.

MAGGIORANZA DI LEGGE

L'esito delle operazioni di voto per l'approvazione della proposta, espressi entro il termine di dieci giorni antecedenti l'udienza di convocazione dei creditori per la discussione della proposta e la verifica dei consensi espressi, fissata per il 18.9.2020 avanti al Giudice, ha avuto esito favorevole (**82,17% dei creditori ammessi al voto**).

I sottoscritti gestori, richiamandosi alla relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale già agli atti,

ATTESTANO

In via definitiva la fattibilità del piano proposto dal sig. [REDACTED]
[REDACTED] residente [REDACTED] e ritengono di avere fornito, sulla base delle indagini esperite, della circolarizzazione effettuata, delle dichiarazioni rese dal Ricorrente e allegate agli atti, e dell'esito della votazione, ogni elementi utile per l'omologazione dell'accordo nei termini proposti a seguito dell'integrazione del 6/7/2020.

Bologna, 20.10.2020

I Gestori

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Si allega:

- 1) Precisazione del credito Agenzia delle Entrate del 25.6.2020
- 2) F24 pagamento rata imposte 16/9/2020 e copia movimenti bancari ottobre 2020



- 3) Copia pagamento ravvedimento operoso
- 4) Copia busta pagamento [REDACTED] luglio 2020 con anticipo TFR

